

CALTAGIRONE S.p.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

(Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del “Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana”)

1. Finalita'

Il presente codice di comportamento viene emanato ai sensi degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." per le operazioni compiute da "persone rilevanti", identificate al successivo punto 2, sugli strumenti finanziari quotati o su altri strumenti finanziari connessi, emessi dalla Caltagirone S.p.A. o da sue controllate.

Il codice intende disciplinare gli obblighi informativi che le "persone rilevanti" sono tenute a rispettare nei confronti della Caltagirone S.p.A. per consentire alla stessa di comunicare al mercato, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal predetto "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A." e relative istruzioni, le operazioni di cui al precedente paragrafo.

2. Identificazione delle persone rilevanti

Si identificano quali "Persone Rilevanti" e quindi destinatarie degli obblighi di comunicazione previsti dal presente *Codice di Comportamento*, che la Società adotta con decorrenza 1° gennaio 2003, i seguenti soggetti della Caltagirone S.p.A.:

- Amministratori
- Sindaci Effettivi
- Investor Relator,

nonché Amministratori, Sindaci Effettivi e Direttori Generali delle controllate il cui fatturato abbia un'incidenza sul bilancio consolidato del Gruppo superiore al 25%, ed ogni altra persona che, in virtù dell'incarico ricoperto, abbia accesso a informazioni su fatti della Società idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

3. Operazioni compiute da persone rilevanti

Le Persone Rilevanti devono comunicare nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 4) le operazioni a qualsiasi titolo compiute ed aventi ad oggetto:

1. Strumenti finanziari quotati emessi dalla Caltagirone S.p.A. o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
2. Strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente;
3. Strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto 1, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Ai fini di tale obbligo informativo viene stabilito:

- a) Di tenere conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- b) Di non tenere conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- c) Di non tenere conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo di 50.000,00 euro per dichiarante per ogni trimestre solare;
- d) Di non tenere conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a);
- e) Di non tenere conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

4. Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte delle persone rilevanti

Dal 1° Gennaio 2003 le Persone Rilevanti dovranno far pervenire alla Caltagirone S.p.A. le comunicazioni relative alle operazioni di cui al precedente punto 3 nei seguenti termini:

- a) entro il quinto giorno di calendario successivo al termine di ciascun trimestre solare le operazioni, compiute nel trimestre stesso, il cui ammontare, anche cumulato con precedenti periodi, sia pari o superiore ad Euro 50.000,00.
- b) per le operazioni significative la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro il primo giorno di borsa aperto successivo a quello di conclusione dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia di 250.000,00 Euro .

Nel determinare la soglia di Euro 250.000,00 si devono cumulare anche le operazioni compiute nel periodo di riferimento e non comunicate precedentemente.

Nel caso delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, warrant o covered warrant si considera il controvalore nozionale che è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

Dal 1° Gennaio 2003 le Persone Rilevanti dovranno inviare le comunicazioni prescritte dal presente codice, entro le scadenze sopra citate, all'Ufficio Societario della Caltagirone S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica ed allegando il file della relativa modulistica:

- ufficio.titoli@vianinigroup.it .

In alternativa le comunicazioni possono essere trasmesse:

- via telefax al numero 06/3728546, oppure mediante
- consegna diretta all'Ufficio Societario della Caltagirone S.p.A. in Roma, via Montello n.10.

5. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle operazioni compiute da persone rilevanti.

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall'art. 2.6.4 del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A." è individuato nel Responsabile della "Funzione Affari Societari" della Caltagirone S.p.A.

Il predetto Responsabile provvede inoltre all'istituzione ed aggiornamento dell'elenco delle Persone Rilevanti e dovrà vigilare sull'applicazione del Codice di Comportamento apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Obblighi di comunicazione al mercato da parte della Caltagirone S.p.A. delle operazioni compiute da persone rilevanti

A decorrere dal 1° gennaio 2003 la Caltagirone S.p.A., ai sensi dell'art. 2.6.4 del "Regolamento dei mercati gestiti e organizzati dalla Borsa Italiana S.p.A.", rende note

al mercato le operazioni a qualsiasi titolo compiute dalle persone rilevanti, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente punto 3), comunicate alla Società in osservanza del presente Codice di Comportamento, con le seguenti modalità:

- a) Per le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia pari o superiore ad euro 50.000,00 per dichiarante le comunicazioni verranno effettuate entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare di riferimento;
- b) Per le operazioni definite significative il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non comunicate, sia superiore ad euro 250.000,00 per dichiarante, la comunicazione verrà effettuata tempestivamente e comunque entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di avvenuta comunicazione alla società da parte della persona rilevante.

7. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente codice comporta per le Persone Rilevanti l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, tenendo presente il diverso rapporto che lega la Persona Rilevante alla Società.

Le eventuali sanzioni saranno irrogate dall'organo competente in base al rapporto che lega la Persona Rilevante alla Società ed in relazione alla gravità della violazione contestata.

La Società ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Persone Rilevanti per ogni danno che alla stessa potrà derivare dai comportamenti contestati in violazione del presente codice.

8. Accettazione

L'accettazione del presente codice da parte di ciascuna Persona Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.

CALTAGIRONE S.p.A.

Allegato al Codice di Comportamento (Art. 2)

Elenco delle Società

**il cui fatturato ha una incidenza superiore al 25% sul bilancio consolidato del Gruppo
al 31 dicembre 2001**

- **CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.P.A.**
- **VIANINI LAVORI S.P.A.**